

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Facoltà", con sede legale in Viale L. Pinto - 71100 Foggia, rappresentata dal Preside, Prof Emanuele Altomare, nato a Bari il 12/01/1948

E

L'Azienda USL FG, nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Ente", con sede legale in Foggia, rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Donato Troiano,

PREMESSO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post-laurea è riconosciuta utile l'attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, c. IV, D.P.R. 162/82);
- il vigente Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia per la formazione specialistica di area medica ex D.Lgs. 502/92 e s.m.i. prevede, quali sedi formative delle Scuole di Specializzazione, l'Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia e i Presidi Ospedalieri territoriali dotati delle cinque specializzazioni di base e in possesso dei requisiti di legge;
- presso l'Università degli Studi di Foggia è attiva la Scuola di Specializzazione in *Pediatria*, per la formazione di medici specialisti;
- presso l'Azienda USL FG sono attive le struttura assistenziali degli Ambulatori della *Pediatria di Libera Scelta* designati in accordo con le OO.SS. di categoria ed i PP.OO. individuati dal protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Foggia (n. 8784-III 6/613 del 19/03/2004) per la formazione specialistica (ex art.6, Il comma del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni).

- le suddette strutture, presso la quale opera personale qualificato ed esperto, è provvista delle moderne dotazioni strumentali e degli ambienti idonei per lo svolgimento del tirocinio pratico-formativo previsto dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Pediatria.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

L'Ente si impegna ad ospitare, nelle proprie strutture assistenziali di riferimento presso gli Ambulatori della Pediatria di Libera Scelta designati in accordo con le OO.SS. di categoria ed i PP.OO. individuati dal protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Foggia per la formazione specialistica (n.8784-III 6/163 del 19/03/2004), gli allievi della Scuola di Specializzazione in *Pediatria* della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola diretta dal Prof Massimo Pettoello-Mantovani, per periodi definiti e con il consenso della Direzione della Scuola.

La permanenza degli allievi presso le strutture dell'Ente sarà finalizzata allo svolgimento di attività di tirocinio per l'acquisizione di esperienza pratico-applicativa clinica.

Nel periodo di permanenza degli allievi, l'Ente garantisce la possibilità di utilizzo delle proprie strutture ed attrezzature medico-sanitarie, dei laboratori e degli ausili didattici e si impegna inoltre a mettere a disposizione competenze scientifiche e tecniche per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste, con particolare riguardo:

- a) allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- b) all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- e) all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

ARTICOLO 3

Le attività di tirocinio degli allievi si svolgeranno sotto la supervisione del responsabile delle strutture assistenziali degli Ambulatori della Pediatria di Libera Scelta designati in accordo con le OO.SS. di categoria e dei PP.OO. dell'Azienda USL FG individuati dal protocollo di

intesa fra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Foggia per la formazione specialistica (n.8784-III 6/163 del 19/03/2004) dell'Ente.

ARTICOLO 4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche, e il calendario delle stesse verranno stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 5

La Facoltà si dichiara disponibile a fornire con modalità e forme da concordare e, comunque alle migliori condizioni possibili, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale di cui alle premesse della presente convenzione.

ARTICOLO 6

Gli allievi ammessi a frequentare le strutture di cui alla presente convenzione, durante la loro permanenza, saranno tenuti al rispetto delle norme interne dell'Ente ed all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari ed ospedalieri in particolare.

ARTICOLO 7

Competeranno all'Ente, relativamente alla propria struttura, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i., in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e dal D.M. 10 Marzo 1998, sulla sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 8

La Facoltà, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati in favore degli specializzandi, garantisce il controllo dosimetrico e la copertura relativa ad infortuni e malattie contratte a causa dello svolgimento del tirocinio pratico-applicativo e delle altre attività didattiche.

ARTICOLO 9

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà per le Parti alcun onere finanziario.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle istituzioni contraenti.

ARTICOLO 10

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento.

Il collegio deciderà secondo diritto, nel rispetto degli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.

ARTICOLO 11

La presente convenzione ha validità di un anno a partire dalla data di sottoscrizione.

Si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno ove non intervenga disdetta, in forma scritta, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza.

ARTICOLO 12

Le spese di bollo sono a carico dell'Ente. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli art. 5 e 38 del D.P.R. n. 364 del 26/10/1972.

Il presente atto viene redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed il terzo per l'Ufficio del Registro, in caso d'uso.

Foggia, li 5/07/2007

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Azienda USL FG
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL PRESIDE

Emanuele Altomare

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Donato Troiano